

ASSOCIAZIONE "TRE GIUGNO 1997"

Associazione di volontariato per la tutela della legalità nel diritto del lavoro.

(Uff.Reg. n° 6/10882 - 24.4.1998-var.n° 3/1270 - 6.02.2001 – Iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di volontariato sezione Servizi Sociali determinazione n.59 del 19.03.2001)

L'associazione fornisce, gratuitamente, compatibilmente alle disponibilità del “fondo” alimentato con i versamenti mensili dei soci sostenitori ,assistenza e consulenza tecnico-legale attraverso professionisti con i quali si è convenzionata. In aiuto a tutti i cittadini per controversie di lavoro derivanti dalla mancata applicazione di norme contrattuali , legislative ed altro.

CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA

Un argomento non risolto con aggravii personali significativi .

Riportiamo stralcio di un intervento, che riteniamo importante, effettuato da un magistrato di Corte d'Appello in un dibattito sul trasferimento di ramo di azienda.

“ Prima di esaminare nel dettaglio gli istituti contrattuali dei quali oggi sommariamente parlerò – trasferimento di ramo di azienda, appalto e distacco dei lavoratori- vorrei sottolineare che con il decreto legislativo 276/03 in genere si è realizzata una brusca inversione di tendenza essendo mutato il soggetto tutelato dalla legge; a differenza di quanto noi giusvaloristi eravamo abituati a fare in precedenza, qui non ci troviamo ad analizzare una normativa di tutela più o meno soddisfacente dei diritti dei lavoratori, bensì una normativa che in prima battuta si occupa di consentire all'imprenditore la maggiore libertà possibile nella gestione dell'impresa e delle sue vicende modificative o traslative e solo secondariamente si occupa delle ricadute che i detti processi possono avere sui prestatori di lavoro, pedine indispensabili per la realizzazione degli interessi imprenditoriali da relegare però nel ruolo di spettatori.”

Un parere qualificato che stigmatizza una tendenza , ma che trova i suoi limiti nel permanere di uno stato lavorativo modificato con tutto ciò che ne deriva.

Sarebbe utile iniziare ad osservare come , per esempio, nel settore del credito, queste operazioni si svolgono tra aziende con fior di utili che hanno, come unico intento, quello di incrementarli ulteriormente senza minimamente pensare di ripartirne neanche un po' per riparare, almeno parzialmente, ai disagi provocati.

Un dibattito che va ampliato.

Trasparenza

Quando parliamo di Fondi pensione la trasparenza diventa un argomento ostico.

E' da luglio che si è svolta l'assemblea del Fondo Pensione Banca di Roma.. I Nostri associati hanno presentato interventi scritti di facile trascrizione ; ma quando arriva questo verbale?

Gli appartamenti in affitto sono sempre più un'ambita preda dell'amico, dell'amico dell'amico.
E quelli in vendita?

Ancora sul Fondo Pensione ex Crr . Un Fondo che ha bisogno di trasparenza e riorganizzazione.

BREVE NOTA INFORMATIVA SULL'AZIONE LEGALE DA INTRAPRENDERE A BREVE NEI CONFRONTI DEL FONDO DI QUIESCENZA EX DIPENDENTI CCR.

Il presupposto dell'azione da intraprendere si basa sulla considerazione che le somme versate al Fondo dall'allora datore di lavoro - vale a dire l'ex Cassa di risparmio di Roma – corrispondono ad una quota percentuale calcolata sul totale del monte retribuzione complessivo annuo costituito dalla somma delle retribuzioni di tutti i dipendenti della Cassa di risparmio.

Da ciò discende la possibilità di calcolare le somme versate periodicamente per ogni lavoratore applicando l'aliquota percentuale prevista dal Regolamento del Fondo al totale di ogni singola retribuzione annua imponibile ai fini del Fondo medesimo.

Tale operazione aritmetica conduce all'importo totale delle somme versate dal datore di lavoro per conto di ogni dipendente.

Ciò posto, accade che – in ragione del ben noto meccanismo sperequativo proprio del Fondo di quiescenza – la maggior parte dei Dipendenti, iscritti obbligatoriamente al Fondo stesso, non si veda riconosciuta alcuna somma integrativa del trattamento pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria I.N.P.S. .

Allora, considerando ogni versamento effettuato dall'ex Cassa di risparmio quale somma imputabile direttamente in capo ad ogni singolo lavoratore escluso dalla prestazione integrativa, pare ragionevole richiedere almeno il ristoro di ogni importo versato *pro capite* in base ad argomentazioni derivanti dalla disciplina legale in materia di trattamenti pensionistici integrativi (d. lgs. n. 124 del 1993) e dai principi generali del diritto del lavoro e di quello civile.

Naturalmente, stante la complessità dell'azione da intraprendere, pare evidente che – anche in considerazione della natura collettiva del Fondo – tanto più saranno numerose le adesioni all'instaurando procedimento, maggiori risulteranno le possibilità di esito positivo, anche sotto il profilo dell'eventualità di un accordo transattivo con la controparte sulla risoluzione della questione con modalità analoghe a quelle adottate da tutti gli istituti di credito al momento dell'introduzione della disciplina normativa sulla previdenza integrativa (creazione di posizione individuale e relativo travaso in altra gestione di previdenza integrativa o modificazione dei criteri di computo e ripartizione del Fondo attuale).

PRESSO L'ASSOCIAZIONE UN AVVOCATO E' PRESENTE TUTTI I MARTEDI.

Tel. 06 3225107 (segreteria telefonica) - fax 06 630031.

Sito internet – www.associazione3giugno1997.it - Forum – e mail : tregiugno1997@tiscali.it -

I volontari dell' Associazione sono disponibili tutti i martedì dalle ore 17,45 alle ore 19 presso i locali di piazza S. Marcello 5.

Aderisci all'Associazione con versamento mensile di euro 5,16 C/C n. 739.38 c/o l'agenzia di Mazzano Romano della Banca di Roma (cod. 524) cab : 39570.7, abi : 3002.3

NOVEMBRE / DICEMBRE 2005